

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA SOCIETARIA QUOTIDIANI E RIVISTE



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	Definizioni.....	3
1.2	Contesto di riferimento.....	4
2	OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA	4
3	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	5
4	GESTIONE DEL CONTRATTO	5
4.1	Responsabile delle attività contrattuali	5
4.2	Modalità di comunicazione	5
4.3	Adempimenti per la Sicurezza	5
4.4	Verifica di conformità	6
4.5	Modalità di fatturazione	6
4.6	Penali.....	6



1 PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A. Committente;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria della fornitura;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali



1.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Nell'ambito delle attività dell'ufficio stampa si rende necessario avere a disposizione le principali testate giornalistiche per approfondimenti e analisi mirate in merito ad argomenti di interesse Sogei . Inoltre alcune strutture aziendali necessitano di testate particolari per le loro attività lavorative quali Italia Oggi oppure testate sportive quali Scommesse sportive per quanto riguarda i Giochi.

2 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà durata pari a 36 mesi e consiste nella consegna presso la sede Sogei di via M. Carucci 99 di quotidiani e riviste riportate nella tabella che segue (Tab.1) :

tabella 1

	Quotidiani	Quantità giornaliera
01	Il Messaggero	2
02	Il Corriere della Sera	2
03	La Repubblica	2
04	Il Giornale	1
05	Italia Oggi	4
06	Il Sole 24 Ore	4
07	Il Fatto quotidiano	1
08	La Verità	1
09	Trotto & Turf	1
	Riviste	Quantità settimanali
10	Scommessa Sportiva + TS	1
11	Panorama	1
12	Espresso	1



3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I quantitativi giornalieri riportati nella tabella 1 del par. 2 dovranno essere consegnati presso la sede di Sogei in Via Mario Carucci 99 - Roma, dal lunedì al venerdì entro le ore 8.00, tranne Trotto & Truf che dovranno essere consegnate dal lunedì alla domenica entro le ore 8.30.

4 GESTIONE DEL CONTRATTO

4.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

Il fornitore dovrà comunicare a Consip, mediante compilazione del facsimile “Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi”, contestualmente alla presentazione dell’offerta, il nominativo del Responsabile del Servizio, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all’organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate e alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

4.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa al servizio.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

4.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società s’impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3 - bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l’obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).



4.4 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità avverrà mensilmente solo dopo l'accettazione da parte di Sogei di quanto richiesto.

A completamento della verifica positiva sarà prodotto il "Verbale di conformità" che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della Fornitura e dal Responsabile Sogei.

La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente Capitolato tecnico.

Tale Verbale dovrà essere allegato alle fatture al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.

4.5 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura mensilmente successivamente alla approvazione da parte della Committente del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva.

Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

4.6 PENALI

Si applicheranno le penali nei seguenti casi:

- per consegne effettuate oltre l'orario massimo indicato di cui al paragrafo 3 si applicherà una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale
- per la mancata consegna di uno dei prodotti richiesti (in riferimento alla tabella 1 – par. 2) si applicherà una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale.

E comunque il valore complessivo delle penali non possono superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale.